

147

279

CAMERA DEI DEPUTATI



Sessione 1867-68.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 13. Marzo 1869
dal Ministro della Guerra e Marina

OGGETTO

Relatore

Sanalloni

Approvata nella tornata del 13. Giugno 1869

Pelloni

MS

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA GIUNTA

composta dei deputati

**Correnti, Guerrieri, Gonzaga, Sineo, Nicotera,
Panattoni, Govone, Malenchini.**

sul progetto di legge presentato dal ministro della guerra
di concerto col ministro della marina

nella tornata del 15 marzo 1869

**Computo delle campagne di guerra ai militari riformati
con diritto a pensione vitalizia.**

Tornata dell'8 giugno 1869

SIGNORI! — Il Ministro della guerra, di concerto col collega per la marina, nella tornata del 15 marzo 1869 presentò un progetto di legge, diretto a togliere le difficoltà d'interpretazione che si erano presentate davanti la eccellentissima Corte dei conti, intorno al computo delle campagne di guerra nelle pensioni da darsi ai militari che non poterono proseguire la carriera tanto da essere giubilati per anzianità di servizio.

I ministri predetti, finchè la liquidazione delle pensioni non passò alla prelodata Corte per il nuovo di lei ordinamento, avevano costantemente computato le campagne di guerra come un anno di più da aggiungersi a quelli del servizio effettivo; e ciò pel disposto letterale dell'articolo 24 delle leggi 27 giugno 1850, numero 1049, e 20 giugno 1851, numero 1208.

Nè fu creduto che codesta disposizione, relativa ai computi della durata del servizio per le truppe di terra e di mare, avesse patita alterazione veruna dopo le due leggi del 25 maggio 1852, n° 1376, sullo stato degli

ufficiali, e n° 1402, sulla riforma dei militari di *bassa forza*. Imperocchè in esse trovavasi regolata la quota del *minimo* di pensione, sulla quale si computava il trattamento dei riformati o revocati, a fronte del *massimo* a cui poteva giungere la pensione di ritiro in più dei giubilati per anzianità di servizio; ma nulla disponevasi verso coloro, la carriera dei quali non aveva potuto compiersi, per dover togliere ad essi il già acquisito diritto di computare (in aumento alla effettiva durata di un servizio bastante per formar titolo a pensioni), anche quell'anno legale che si considera risultante dall'aver affrontato i rischi e patiti i disagi delle campagne di guerra.

Non parve peraltro egualmente chiaro il coordinamento delle precitate leggi alla eccellentissima Corte dei conti. Anzi, oltre a non trovare ripetuta nelle leggi del 1852 la menzione degli aumenti da farsi alla durata del servizio per gli anni di campagna, Essa reputò che codesto aumento non fosse un compenso

dovuto a chi prestò alla patria un servizio pericoloso e straordinario; ma che dovesse invece considerarsi come una finzione di legge ed un semplice favore, e perciò non potesse darsi se non a coloro i quali, per anzianità di carriera, hanno diritto alla giubilazione, e così meritano la plenaria pensione.

Nei motivi del preaccennato progetto, i due ministri della guerra e della marina sostengono come incontestabile la giustizia di quel computo dei servizi, che era stato praticato costantemente nelle liquidazioni finchè queste si fecero dai Ministri; essendo ciò analogo ai motivi, pei quali accordavasi senza distinzione nella legge dei 27 giugno 1850 l'aumento degli anni di carriera, computando per un anno ogni campagna di guerra.

Inerendo pertanto alla costante osservanza interpretativa, dichiaravano i prefati signori ministri di essersi rivolti al potere legislativo, unicamente per non aver potuto riuscire con le loro rimostranze a far sì, che la Corte dei conti recedesse dalle sue difformi interpretazioni.

La medesima divergenza era sorta tra il Ministero della marina e la Corte dei conti, anche per l'aumento del terzo del servizio militare effettivo prestato a bordo dei legni armati in tempo di pace, o sulla costa in tempo di guerra marittima, a tenore dell'articolo 24 della legge 21 giugno 1850, n° 1208. Pertanto si estende anche a ciò tutto quanto diciamo sull'anno di guerra.

Il Comitato privato della nostra Camera, avendo preso in esame il progetto dei signori ministri della guerra e della marina, si mostrò agevolmente persuaso che le ragioni addotte da loro consigliassero l'accettazione dell'articolo 1; nel quale si ritorna al disposto dell'articolo 24 delle leggi 27 giugno 1850, n° 1049, e 20 giugno 1851, n° 1208; ritenendo che le leggi del 1852 sullo stato degli ufficiali e sulla riforma dei militari di *bassa forza* non derogassero minimamente al diritto di aumentare per ogni campagna di guerra un anno legale a quelli del loro effettivo servizio. Questo infatti non poteva considerarsi come un favore, ma costituiva un compenso dei rischi e disagi incontrati da coloro, che erano giunti ad acquistare titolo per il *minimo* delle pensioni militari.

Peraltro la Commissione nominata dal Comitato ebbe l'incarico di assicurarsi, che non fosse permesso profittare della presente dichiarazione legislativa a coloro, i quali avevano fatte campagne militari contro la libertà e indipendenza d'Italia. Ed intorno a ciò la

Commissione, che ha l'onore di riferire sul progetto, restò presto acquietata dall'articolo 18 della legge 27 giugno 1850; inquantochè ivi trovavasi apertamente stabilita la esclusione di tali campagne dal computo del servizio valutabile per la pensione.

Inoltre la Commissione era richiamata a non adottare l'articolo 2, in quanto sembrò che accordasse una reintegrazione incompatibile col rispetto per le cose giudicate, e coi riguardi meritamente dovuti ad un'alta magistratura quale è la Corte dei conti.

La difficoltà in questo rapporto era grave; e la Commissione non si accostò completamente al progetto ministeriale, se non in forza di tranquille e ponderate considerazioni, e dopo di aver chiamato nel suo seno il ministro della guerra, ed aver trovato una motivazione accettabile anche più di quella che era stata premessa al progetto.

Considerarono appositamente i due Ministri che « per il detto articolo 2 non è data alla legge forza retroattiva; giacchè colla legge progettata non si intende consacrare un diritto nuovo, ma unicamente confermare, per una più esplicita dichiarazione, un diritto portato da leggi preesistenti. » Tuttavia non era incongruo il dubbio che, se la ricognizione del preesistente diritto può dare luogo all'interessato di ripresentarsi alla competente magistratura, onde ottenere che sia revocata la sentenza profferita in un concetto interpretativo, il quale non trovavasi mantenuto dalle susseguenti dichiarazioni legislative; non sarebbe egualmente congrua e plausibile una reintegrazione ordinata in modo tanto reciso da cancellare addirittura le cose giudicate senza darne ragioni che soddisfacessero anche al diritto acquisito dalla parte vincitrice.

Bisognava quindi trovare un motivo più conveniente ed apposito; sì che la dichiarazione legislativa venendo a rilevare i soccombenti dalla incontrata sofferenza o dal cimento di nuovi giudizi, ciò facesse senza menomare la riverenza dovuta all'alta magistratura che aveva giudicato, e senza che potesse dirsi derivarne il danno altrui.

Ora, è sembrato alla Commissione che un tale motivo possa emergere dalla lodevole e libera risoluzione che il Governo ha manifestato, di non profittare dei vantaggi della cosa giudicata, la quale nocque ai pensionati dando all'erario un vantaggio non previsto e non gradito. Inquantochè prescindendo dalle ragioni addotte dai soccombenti, e consentite dai Ministri di guerra e di marina, il profitto risultante dall'essere negato ogni beneficio remunerativo alle campagne di

guerra non sembrava accettabile allo Stato, ognorachè i militari di terra e di mare avevano per lo meno un titolo di valutabile benemerita pei rischi incontrati e pei disagi patiti nelle campagne di guerra.

In questo senso tornavano ragionevolissime le avvertenze del progetto ministeriale ed era tolto al potere legislativo ogni dubbio sulla convenienza di rimuovere l'ostacolo incontrato dopo il 1864 dai militari di terra e di mare per far valutare le campagne di guerra, e rispettivamente il servizio straordinario sul bordo o sulle coste. Era infatti giusto, o per lo meno,

altamente equo, che essi non restassero sotto un trattamento disuguale e diverso da quello dei loro compagni d'arme, i quali erano stati liquidati più favorevolmente secondo il costante sistema dei Ministeri di guerra e di marina fino al 1863.

La Commissione ha quindi l'onore di riferire alla Camera che il progetto presentato a nome del Governo, e chiarito nel modo anzidetto, merita la di lei approvazione, salvi i ritocchi introdotti negli articoli relativi.

PANATTONI, *relatore.*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Art. 1.

Nel determinare le pensioni di riforma ai militari, si terrà conto delle campagne di guerra e del servizio militare a bordo dei regi legni armati in tempo di pace, o sulla costa in tempo di guerra marittima, computandoli a norma dell'articolo 24 delle leggi 27 giugno 1850, n° 1049, e 20 giugno 1851, n° 1208.

Art. 2.

I militari già provvisti di pensione di riforma, ai quali non siano state calcolate le campagne di guerra, nè sia stato tenuto conto dell'aumento del terzo del servizio summentovato, hanno diritto all'aumento di pensione che per tale computo sia loro per competere.

~~PROGETTO DELLA GIUNTA~~

Art. 1.

Nel determinare le pensioni di riforma ai militari, si terrà conto delle campagne di guerra e del servizio militare a bordo dei regi legni armati in tempo di pace, o sulla costa in tempo di guerra marittima, computandoli a norma degli articoli 18 e 24 delle leggi 27 giugno 1850, n° 1049, e 20 giugno 1851, n° 1208.

Art. 2.

I militari già provvisti di pensione di riforma, ai quali non siano state calcolate le campagne di guerra, nè sia stato tenuto conto dell'aumento del terzo del servizio summentovato, sono reintegrati nel diritto all'aumento di pensione che per tale computo sia loro per competere.

Adunanza della Giunta del 15 giugno 1861

Pelloni

150

Handwritten signature or initials

SESSIONE 1867-68
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI


RELAZIONE DELLA GIUNTA

composta dei deputati

**Correnti, Guerrieri Gonzaga, Sineo, Nicotera,
Panattoni, Govone, Malenchini.**

sul progetto di legge presentato dal ministro della guerra
di concerto col ministro della marina

nella tornata del 15 marzo 1869



**Computo delle campagne di guerra ai militari riformati
con diritto a pensione vitalizia.**

Tornata dell'8 giugno 1869

154

1

SIGNORI! — Il ministro della guerra, di concerto col collega della marina, nella tornata del 15 marzo 1869 presentò un progetto di legge diretto a togliere le difficoltà d'interpretazione che si erano presentate davanti la eccellentissima Corte dei conti, intorno al computo delle campagne di guerra ai militari che non si trovavano giubilati per anzianità di servizio.

I ministri predetti, finchè la liquidazione delle pensioni non passò alla prelodata Corte per il nuovo di lei ordinamento, avevano costantemente computato le campagne di guerra come un anno di più da aggiungersi a quelli del servizio effettivo; e ciò pel disposto letterale dell'articolo 24 della legge del 27 giugno 1850. Nè fu creduto che codesta disposizione relativa ai computi della durata del servizio per le truppe di terra e di mare avesse patita alterazione veruna. Alle due leggi del 25 maggio 1852, n° 1376, sullo stato degli ufficiali, e n° 1402, sulla riforma dei militari di *bassa forza*. Imperocchè in esse trovavasi regolata la quota del *minimo* di pensione, sulla quale si computava il trattamento dei riformati o revocati, a fronte del *massimo* a cui poteva giungere la pensione di ritiro per i giubilati per anzianità di servizio; ma nulla disponevasi verso coloro, la carriera dei quali non aveva potuto compiersi, per togliergli il già acquisito diritto di computare in aumento alla effettiva durata di un servizio bastante per formar titolo a pensione, anche quell'anno legale che si considera risultante dall'aver affrontato i rischi e patiti disagi delle campagne di guerra.

Non parve peraltro così chiaro il coordinamento delle precitate leggi alla eccellentissima Corte dei conti. Anzi, oltre a non trovare ripetuta nelle leggi del 1852 la menzione degli aumenti da farsi alla durata del servizio per gli anni di campagna, essa reputò che codesto aumento non fosse un compenso dovuto a chi prestò alla patria un servizio pericoloso e straordinario, ma dovesse considerarsi come una finzione di legge e come un semplice favore, e che perciò non potesse darsi se non a coloro i quali, per anzianità di carriera, hanno diritto alla giubilazione, e così meritano la plenaria pensione.

7 nelle pensioni del 1850

7 R. 1049, e 20. giugno 1851 n° 1208.

7 dopo

7 in

7 III Dec

7 1)

7 + Li

7 18

7 +

non potèno
già la comica
effici

7 e di

7,

7 C

7 che

Nei motivi del preaccennato progetto i due ministri della guerra e della marina sostengono come incontestabile la giustizia di quel sistema di liquidazioni che era stato praticato costantemente nelle liquidazioni finchè queste si fecero dai Ministeri; essendo cioè analogo ai motivi, pei quali accordavasi senza distinzione nella legge dei 27 giugno 1850 l'aumento degli anni di servizio, computando per un anno ogni campagna di guerra.

1,
 → computo dei servizi

→ Camera

Inerendo pertanto all'a costante osservanza interpretativa, dichiaravano i prefati signori ministri di essersi rivolti al potere legislativo, unicamente per non aver potuto riuscire con le loro rimostranze a far sì, che la Corte dei conti recedesse dalle sue difformi interpretazioni.

Il Comitato privato della nostra Camera, avendo preso in esame il progetto dei signori ministri della guerra e della marina, si mostrò agevolmente persuaso che le ragioni addotte da loro consigliassero l'accettazione dell'articolo 1; nel quale si ritorna al disposto dell'articolo 24 delle leggi 27 giugno 1850, n° 1049, e 20 giugno 1851, n° 1208; ritenendo che le leggi del 1852 sullo stato degli ufficiali e sulla riforma dei militari di *bassa forza* non derogassero minimamente al diritto di aumentare per ogni campagna di guerra un anno legale a quelli del loro effettivo servizio. Questo infatti non poteva considerarsi come un favore, ma come un compenso dei rischi e disagi incontrati da coloro che erano giunti ad acquistare titolo per il *minimo* delle pensioni militari.

4,

Ara

Per altro la Commissione nominata dal Comitato ebbe l'incarico di assicurarsi, che non fosse permesso profittare della presente dichiarazione legislativa a coloro, i quali avevano fatte campagne militari contro la libertà e indipendenza d'Italia. Intorno a ciò la Commissione, che ha l'onore di riferire sul progetto, restò presto acquietata dall'articolo 18 della legge 27 giugno 1850; inquantochè ivi trovasi apertamente stabilita la esclusione di tali campagne dal computo del servizio valutabile per la pensione.

Inoltre la Commissione era richiamata a non adottare l'articolo 2, in quanto sembrò che accordasse una reintegrazione incompatibile col rispetto per le cose giudicate, e coi riguardi meritamente dovuti ad un'alta magistratura quale è la Corte dei conti.

La difficoltà in questo rapporto era grave; e la Commissione non si accostò completamente al progetto ministeriale, se non in forza di tranquille e ponderate considerazioni, e dopo di aver chiamato nel suo seno il ministro della guerra, ed aver trovato una motivazione accettabile anche più di quella che era stata premessa al progetto.

To'

L^o

*I non è data alla legge
 senza retroattività; giacché
 colla legge progettata non
 si fa il diritto confermare
 un diritto nuovo, ma
 si camate confermare
 per una più esplicita
 dichiarazione un diritto
 portato da leggi prece-
 denti. Tuttavia
 non era incongruo il deb-
 bito, che se*

*Tre senza del po-
 tere di dip. (semplice)
 non danno il danno
 altro.*

*Il D
 è potera
 tre*

In nelle campagne di guerra,

Considerarono ~~il~~ Ministri che ~~per~~ per
 il detto articolo 2 la ricognizione del preesistente di-
 ritto può dare luogo all'interessato di ripresentarsi
 alla competente magistratura, onde ottenere che sia
 rievocata la sentenza profferita in un concetto inter-
 pretativo, il quale non trovasi mantenuto dalle sus-
 sequenti dichiarazioni legislative; non sarebbe egual-
 mente congrua e plausibile una reintegrazione ordi-
 nata in un modo tanto reciso da cancellare addirittura
 le cose giudicate senza ~~deguate~~ deguate ragioni. Bisognava
 quindi trovare un motivo più conveniente ed ap-
 posito; sì che la dichiarazione legislativa venendo a
 rilevare i soccombenti dalla incontrata sofferenza o
 dal cimento di nuovi giudizi, ciò facesse senza meno-
 mare la riverenza dovuta all'alta magistratura che a-
 veva giudicato.

Ora è sembrato alla Commissione che un tale mo-
 tivo possa emergere dalla lodevole e libera disposizione
 che il Governo ha manifestato di non profittare dei van-
 taggi della cosa giudicata, la quale nocque ai pensio-
 nati quando all'erario, inquantochè prescindendo
 dalle ragioni addotte dai soccombenti, e consentite dai
 Ministri di guerra e di marina, il profitto risultante
 dall'essere negato ogni beneficio remunerativo alle cam-
 pagne di guerra non sembrava accettabile allo Stato,
 ognorachè i militari di terra e di mare avevano un ti-
 tolo di positiva benemeranza pei rischi incontrati e pei
 disagi patiti.

In questo senso tornavano ragionevolissime le av-
 vertenze del progetto ministeriale ed era tolto al po-
 tere legislativo ogni dubbio sulla convenienza di ri-
 muovere l'ostacolo incontrato dopo il 1864 dai militari
 di terra e di mare per far valutare le campagne di
 guerra. Era infatti giusto, o per lo meno, altamente
 equo, che essi non restassero sotto un trattamento di-
 suguale e diverso da quello dei loro compagni d'arme
 che erano stati liquidati secondo il costante sistema
 dei Ministri di guerra e di marina fino al 1863.

La Commissione ha quindi l'onore di

*in oggi
 ^ "*

*Leggimmo
 Dobbiamo
 Le che ~~potrebbe~~ essere anche
 al diritto acquisito dalla
 parte vincitrice.*

*Il un vantaggio non proprio
 (concedere e non gradito.)*

*Y+ I+
 per lo meno*

*Si
 riferire alla Camera, che
 il progetto presentato a
 nome del Governo, è schia-
 rito nel modo anzidetto, men-
 ta di lei approvazione, con l'ope-
 razione per salvi i n'teressi
 introdotti ~~in~~ negli
 articoli relativi
 l'anzidetti relativi*

5

155

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Nel determinare le pensioni di riforma ai militari, si terrà conto delle campagne di guerra e del servizio militare a bordo dei regii legni armati in tempo di pace, o sulla costa in tempo di guerra marittima, computandoli a norma dell'articolo 24 delle leggi 27 giugno 1850, n° 1049, e 20 giugno 1851, n° 1208.

Art. 2.

I militari già provvisti di pensione di riforma, ai quali non siano state calcolate le campagne di guerra, nè sia stato tenuto conto dell'aumento del terzo del servizio summentovato, hanno diritto all'aumento di pensione che per tale computo sia loro per competere.

PROGETTO DELLA GIUNTA

M.B.
Nel... (di ricompensa con la seguente)
verifichiamo

degli articoli 14. e

Identico al già contro
del... (del...)

I militari...
sono reintegrati nel...

PROGETTO DELLA CANTINA

(...)

...

...

...

7. pure metter *in alto*
Prof. Carabini

PROGETTO DELLA CANTINA

...

...

Signori Deputati

La Legge del 29. maggio 1852. sullo stato degli ufficiali stabilisce che gli ufficiali riformati, che abbiano prestato un servizio di vent'anni o più, abbiano diritto ad una pensione di riforma eguale ad altrettante quote del minimum della pensione di ritiro assegnata al loro grado, quante saranno gli anni di servizio per essi prestati.

La legge dell' 11. luglio 1852. sulla riforma dei militari di bassa forza contiene una identica disposizione se non che, per questo, il diritto alla pensione si verifica a 18. anni di servizio.

Ambedue poi queste leggi determinano, che a stabilire la pensione di riforma, si abbiano ad osservare le norme prescritte dalla legge sulle giubilazioni militari, eccettuati i casi di favore nella stessa contemplati.

In virtù di queste disposizioni legislative, ogni qualvolta un militare era riformato, e per i suoi servizi aveva diritto ad una pensione vitalizia, erangli calcolate le Campagne di guerra, vale a dire gli si assegnavano tante quote del minimum quante erano i suoi anni di servizio, e gli si concedevano, inoltre, tante quote d' aumento, quante erano le Campagne a cui aveva preso parte.

La legge fu per una lunga e continuata serie d'anni interpretata nel senso oradetto, nè mai era sorto il dubbio, che ai medesimi non potesse competere il computo delle Campagne.

Trattata la liquidazione delle pensioni per la esclusiva attribuzione della Corte dei Conti, essa non ha più creduto di poter valutare le Campagne di guerra, quando trattasi di pensione di riforma.

L' Art. 24. della legge 27. giugno 1850. prescrive che gli anni di campagna siano computati in aggiunta alla durata del servizio necessario per aver diritto alla pensione.

Ora, ogniqualvolta un militare ha diritto ad una pensione, sia questa di ritiro, sia di riforma, ragion vuole, che gli siano calcolate le Campagne nello stabilire la somma cui deve ammontare la pensione.

La legge non fece al riguardo alcuna distinzione, ed è evidente, che questa non sarebbe in modo alcuno giustificabile.

La Campagna è un servizio, che non acquista, o perde esistenza secondochè chi vi prese parte viene formalmente posto al ritiro, od alla riforma. In quale delle suddette due posizioni venga poi il militare a trovarsi, essa presentò i medesimi pericoli, le stesse vicissitudini.

Le Campagne, di altonde, non concorrono cogli altri servizi per stabilire il diritto alla pensione di ritiro, o di riforma.

ma solo devono calcolarsi per un aumento alla pensione, stabilito che sia tale diritto.

Ma l'eccezione contenuta nelle leggi dello stato degli Ufficiali e della riforma dei militari di bassa forza riguardo ai casi di favore può in modo alcuno riferirsi alle campagne di guerra, giacché, ben lungi il computo delle campagne dall'aver come caso di favore, debbe anzi ritenersi quale atto di pura giustizia essendo indubitato, che le campagne logorano maggiormente la vita del militare, il quale, per tale ragione appunto, alle volte diviene prematuramente incapace a proseguire il servizio, ed è perciò costretto a ricevere anticipata dispensa dal servizio, senza poter raggiungere il periodo voluto per il minimo della giubilazione.

Il computo delle campagne non è un beneficio esclusivo ed una data arma, come avviene dei servizi contemplati dall'Art. 12, e 23. della legge 27. giugno 1870; ma è comune ai militari tutti. In somma, è un diritto che la legge ben giustamente accorda, e che non può certo essere riguardato qual favore, ma sì invece quel tenue compenso delle fatiche, degli strapazzi, e dei pericoli cui va incessantemente incontro un militare durante una campagna.

Votto ogni aspetto si consideri la cosa, non si sa vedere la ragione per cui non abbiasi, quando trattasi di pensione di riforma, a calcolare le campagne di guerra. Che, anzi, dove si ponga mente a che sovente le infermità, od i motivi di inabilità per cui uno viene posto in riforma hanno, se non una diretta origine dagli strapazzi e dalle fatiche sofferte in dette campagne, quasi sempre una dipendenza da questi, è necessario il riconoscere non potersi ai medesimi, senza una aperta ingiustizia, diniegare il computo delle campagne.

La Corte, per l'interpretazione data al riguardo alla legge, fu condotta altresì a negare, sempreché ben inteso l'effetto di pensione di riforma, il diritto all'aumento del tempo del servizio militare effettuato a bordo dei R. legni armati in tempo di pace, o sulle coste in tempo di guerra marittima. Ora, questo diritto trovasi pure sancito dall'Art. 14. della legge 20. giugno 1871 sulle pensioni di ritiro per l'armata di mare, ed in suo favore non meno militano le stesse ragioni che per le campagne di guerra.

Da che, pertanto, è ormai venuta meno ogni speranza che la Corte dei Conti possa recedere dalla presa deliberazione. Noi, mossi dalle considerazioni suaccennate, abbiamo creduto che, dal punto che la legge al riguardo porre inogo ad una diversa interpretazione, siccome il fatto ha dimostrato, sia opportuna una disposizione legislativa per la quale venga in modo esplicito dichiarato il diritto al computo delle campagne per militari esenti diritto a pensione di riforma, e all'aumento suaccennato di servizio.

Il progetto di legge che abbiamo l'onore di presentarvi provvede al fine. Esso è di due soli articoli. Colli Art. 1°

151

si riconosca il diritto al computo delle Campagne di guerra, ed al computo coll' aumento del tempo del servizio militare a bordo dei R. legni armati in tempo di pace, o sulla costa in tempo di guerra marittima: Coll' art. 2° si riammettono in diritto al computo delle campagne, ed all' aumento del tempo del servizio suindicato i militari già provvisti di pensione di riforma, e per i quali, nella liquidazione di questa, non ne fu tenuto conto. Nel per detto art. 2° è dato alla legge forza retroattiva, giacchè colla legge progettata non s' intende concedere un diritto nuovo, ma unicamente confermare per una più esplicita dichiarazione un diritto portato da leggi preesistenti.

Per quanto abbiamo detto, Noi confidiamo, o Signore, nella piena vostra approvazione. —

Progetto

Art. 1°

Nel determinare le pensioni di riforma ai militari, si terrà conto delle campagne di guerra, e del servizio militare a bordo dei R. legni armati in tempo di pace, o sulla costa in tempo di guerra marittima, computandoli a norma dell' Art. 24. delle leggi 27. giugno 1870. n° 1049, e 20. giugno 1871. n° 1208. —

Art. 2°

I militari già provvisti di pensione di riforma, ai quali non siano state calcolate le campagne di guerra, nè sia stato tenuto conto dell' aumento del tempo del servizio su mentovato, hanno diritto all' aumento di pensione che per tale computo sia loro per competere. —

N° 279

Progetto di legge
presentato dal Ministro della Guerra
di concerto con quello della Marina
(Bertholdi Viale - Ribolty)
nella tornata 15. Marzo 1869.
Congiunto delle campagne di guerra
ai militari riformati con diritto a
pensione vitalizia.

Verificato

17 marzo 1869. / dal Ministro della Guerra

N.º 158



Sulla proposizione de' nostri Ministri della guerra, e della marina,

Abbiamo ordinato, ed ordiniamo, che l'annesso progetto di legge sul computo delle campagne di guerra ai militari riformati con diritto a pensione vitalizia, sia presentato al Parlamento nazionale dai predetti nostri Ministri della guerra, e della marina, i quali sono incaricati di esporne i motivi, e di sostenerne la discussione.

Dat. a Firenze add. 11. feb. 1869.

Vittorio Emanuele II

J. Micotz

Luigi Sestini